



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del Commissario Delegato D. LGS. n. 1/2018 - O.C.D.P.C. n. 627/2020**

*Oggetto:* O.C.D.P.C. n. 627 del 16.01.2020 – Individuazione quale soggetto attuatore e attribuzione deroghe al Comune di Barberino per il ripristino della funzionalità di alcuni servizi pubblici.

*Direzione Proponente:* Difesa del Suolo e Protezione Civile

*Struttura Proponente:* **SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE**

*Pubblicità'/Pubblicazione:* Burt/BD

*ALLEGATI N° 0*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
----------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

## IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” ;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze e sono state assegnate risorse per euro 4 milioni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 16 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze”;

Visto l'articolo 1 dell'OCDPC 627/2020, con cui:

- al comma 1 è nominato Commissario delegato per l'emergenza in questione il Presidente della Regione Toscana;
- al comma 2 si dispone che “il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”
- al comma 3 si dispone che il Commissario delegato entro quaranta giorni dalla pubblicazione della OCDPC n. 627/2020 predisponga un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento di protezione civile;
- al comma 7, che prevede che gli interventi di cui alla citata ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Visto altresì l'art. 5 dell'OCDPC n. 627/2020 che dispone che il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a specifiche ed elencate disposizioni normative;

Considerato che, con note ns. prot. 73317 del 24.02.2020, ns. prot. n. 73356 del 24.02.2020 e ns. prot. n. 98270 del 9.03.2020, il Sindaco del Comune di Barberino ha evidenziato la necessità di poter disporre di alcune delle deroghe di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 627/2020 per poter provvedere al ripristino, con modalità temporanee mediante la collocazione di container in area di proprietà comunale, della funzionalità di alcuni servizi pubblici quali il servizio postale, gli uffici comunali e la sala di culto;

Considerato che i sopra citati interventi risultano ricompresi nel Piano di cui all'art. 1, comma 3 dell'OCDPC 627/2020, trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile con nota ns. prot. n. 106265 del 13.03.2020;

Considerato che, nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 3, della OCDPC 627/2020, occorre provvedere immediatamente a garantire la continuità dei sopra citati servizi e, pertanto, è necessario individuare il Comune di Barberino quale soggetto attuatore dei sopra citati interventi che, allo scopo, potrà utilizzare le seguenti disposizioni derogatorie:

- A. l'installazione dei container possa essere effettuata in difformità dalle previsioni urbanistiche comunali, provinciali e regionali ai sensi dell'art. 1 comma 7 dell'OPCM 16 gennaio 2020 n. 627;
- B. sono derogate la lettera e bis) del comma 1 art. 6 del DPR 380/01 e la lettera c ) del comma 2 dell'art .136 della L.R. 65/2014, limitatamente al tempo massimo di 90 giorni dopo il quale le opere debbano essere rimosse, disponendo un tempo massimo di un anno e fermo restando il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza

energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

C. in deroga all'art.8 del D.L. 133/2014, conv. in L. 164/2014 e al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 è definita la seguente procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo:

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle azioni di controllo e caratterizzazione del materiale prodotto dall'attività di scavo, ovvero fondamentalmente da terre e sedimenti, il Soggetto attuatore può individuare opportuna area, esterna all'area di cantiere, destinata a svolgere le attività di deposito intermedio. L'individuazione, pur in deroga al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, deve garantire che:
  - a) il deposito sarà effettuato con modalità definite atte a rispettare tutte le condizioni dettate dalla norma di settore al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, considerando anche la possibilità che, a seguito di caratterizzazione, alcuni di tali materiali potrebbero essere classificati quali rifiuti;
  - b) il deposito del materiale dovrà essere raggruppato per lotti omogenei e dovrà essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di materiale oggetto di differenti cantieri ed in particolare a rifiuti eventualmente presenti nel sito in deposito;
  - c) il deposito del materiale deve essere identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione e relative alle quantità del materiale depositato e ai dati amministrativi del piano/dichiarazione di utilizzo, progressivamente aggiornate in funzione degli esiti della procedura di caratterizzazione.
2. Per l'individuazione di tale area il soggetto attuatore può chiedere il parere di ARPAT e ASL che dovranno esprimersi entro 5 giorni dalla richiesta.
3. Qualora il sito di deposito temporaneo venga individuato in area privata, il Soggetto attuatore, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", può disporre l'occupazione temporanea dell'area. Ai proprietari sono comunque riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato DPR 327/2001.
4. Il trasferimento del materiale – a condizione che non risulti noto ed evidente, anche ad un semplice controllo visivo, la contaminazione dei materiali da parte di sostanze pericolose - presso l'area individuata quale deposito temporaneo può avvenire su mezzi del soggetto attuatore o operanti nell'ambito della situazione emergenziale, benché non autorizzati al trasporto di rifiuti, ma dotati del documento di trasporto di cui all'art. 6 del D.P.R. 120/2017 compilato in relazione allo stato di avanzamento della procedura amministrativa.
5. In deroga alle tempistiche previste dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, gli adempimenti dallo stesso previsti, compresi quelli connessi all'attività di caratterizzazione ed alla predisposizione e invio della dichiarazione/piani di utilizzo, sono attuati successivamente all'effettivo deposito e in tempi compatibili con la gestione dell'emergenza e, salvo particolari esigenze, nel rispetto della seguente tempistica (in deroga al DPR 120/2017):
  - a) le procedure di affidamento delle attività di caratterizzazione devono essere avviate entro 30 giorni dall'adozione del presente atto e, fatti salvi i casi di cui all'art. 185 del D.lgs 152/2006, nei 30 giorni successivi alla conclusione di tali attività, deve essere trasmessa la dichiarazione/piano di utilizzo contenente le informazioni al momento disponibili, da integrarsi successivamente entro la vigenza dello stato di emergenza o comunque delle deroghe allo stesso connesse;
  - b) in vigenza dello stato di emergenza, o comunque delle deroghe allo stesso connesse, sono derogate le limitazioni di carattere procedurale e temporale previste dal citato DPR 120/2017 (i.e.: i tempi previsti per l'utilizzo, le proroghe concedibili, la possibilità di integrazione e aggiornamento della dichiarazione/piano, ...);
6. Per il rilascio di autorizzazioni, valutazioni, verifiche e pareri comunque denominati, comprese le richieste di integrazioni ed eventuali adempimenti intermedi, i termini previsti dal D.P.R.

120/2017 sono ridotti della metà. Decorsi tali termini il parere si intende positivo. Non si applica l'art. 13 del citato D.P.R. 120/2017. In caso di opera soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la verifica del Piano di utilizzo deve avvenire nell'ambito e con i tempi di tale procedura.

7. Qualora, sulla base degli esiti delle attività di caratterizzazione, il materiale debba essere trattato come rifiuto si applica l'art. 23 del citato D.P.R. 120/2017, tenendo conto che, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera bb) del DLgs. 152/2006, il materiale risulta già depositato presso il sito individuato.
8. Qualora risulti la non contaminazione e la possibilità di riutilizzarlo nel sito di produzione si applica, per quanto compatibile con il contesto emergenziale, l'art. 24 del citato D.P.R. 120/2017.
9. Qualora risulti la non contaminazione e la possibilità di riutilizzarlo in sito diverso da quello di produzione si applica quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 fatte salve le deroghe di cui al precedente punto 5.
10. Resta ferma la possibilità, alle condizioni previste dall'art. 185, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 che, qualora il materiale presso il sito di deposito temporaneo sia costituito da sedimenti non pericolosi provenienti da acque superficiali o da loro pertinenze idrauliche, esso possa essere ricollocato nello stesso ambito da cui proviene, tenuto conto delle destinazioni d'uso delle aree interessate ai fini della compatibilità analitica. In tale fattispecie non si applica il D.P.R. 120/2017. Resta confermato che, in deroga alle procedure di norma adottate, anche per questa casistica è consentito che il materiale sia trasferito al sito di deposito e successivamente sottoposto a verifica e caratterizzazione per verificarne la conformità.

Richiamata, infine, l'ordinanza commissariale n. 6 del 31 gennaio 2020 con cui sono state individuate le strutture di supporto all'attività del Sottoscritto;

#### ORDINA

1. per i motivi espressi in narrativa, di individuare il Comune di Barberino quale soggetto attuatore degli interventi di ripristino, con modalità temporanee mediante la collocazione di container in area di proprietà comunale, della funzionalità di alcuni servizi pubblici quali il servizio postale, gli uffici comunali e la sala di culto;
2. di disporre che il Comune, nell'ambito dell'attuazione o approvazione degli interventi di cui al comma 1, possa utilizzare le seguenti disposizioni derogatorie:
  - A. l'installazione dei container possa essere effettuata in difformità dalle previsioni urbanistiche comunali, provinciali e regionali ai sensi dell'art. 1 comma 7 dell'OPCM 16 gennaio 2020 n. 627;
  - B. sono derogate la lettera e bis) del comma 1 art. 6 del DPR 380/01 e la lettera c ) del comma 2 dell'art. 136 della L.R. 65/2014, limitatamente al tempo massimo di 90 giorni dopo il quale le opere debbano essere rimosse, disponendo un tempo massimo di un anno e fermo restando il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - C. in deroga all'art.8 del D.L. 133/2014, conv. in L. 164/2014 e al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 è definita la procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo definita in narrativa.

3. di trasmettere la presente ordinanza al Comune di Barberino e al Dipartimento di Protezione Civile;
4. di pubblicare la presente ordinanza ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato  
Enrico Rossi

Il Dirigente  
Bernardo Mazzanti

Il Direttore  
Giovanni Massini